



COMUNE DI VILLAROSA

Libero Consorzio Comunale di Enna
Area III Tecnica



BANDO PUBBLICO

Il Comune di Villarosa concede incentivi a fondo perduto per la *Creazione e lo Sviluppo di nuove Attività Imprenditoriali* sulla base del presente bando pubblico

"FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI" - DPCM 30 SETTEMBRE 2021-ANNUALITÀ 2023

INDICE

1. CONTESTO E FINALITÀ DEL BANDO PUBBLICO
2. LOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
5. INIZIATIVE AMMISSIBILI E SOGGETTI BENEFICIARI
6. SPESE AMMISSIBILI
7. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
13. CONTROLLI E MONITORAGGIO
14. REVOCHE
15. INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
16. TUTELA DELLA PRIVACY
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
18. DISPOSIZIONI FINALI

Allegati per le nuove attività economiche:

ALLEGATO "B": Modulo di domanda e piano economico progettuale;

ALLEGATO "C": Dichiarazione sostitutiva in De Minimis;

ALLEGATO "D": Richiesta di anticipazione;

ALLEGATO "D3": antimafia persone fisiche;

ALLEGATO "D3": antimafia persone giuridiche;

ALLEGATO "E": Richiesta di saldo.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DEL BANDO PUBBLICO

- l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo, economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;
- l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;
- l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;
- l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.
- la delibera di Giunta Municipale n. 150 del 21 /12/2022, prevede la ripartizione termini e modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di realizzare i seguenti interventi:

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Le imprese dovranno avere una sede operativa nel territorio del Comune di Villarosa e qui dovranno mantenerla per un quinquennio, pena la revoca del finanziamento.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando è pari a **euro 80.240,036** una annualità del finanziamento concesso al Comune di Villarosa di €. 240.720,09 così come previsto dal D.C.P.M. del 30/09/2021.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al netto di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 5 - INIZIATIVE AMMISSIBILI E SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili nuove iniziative economico imprenditoriali e l'avvio di nuove attività economiche imprenditoriali aggiuntive:

- Produzione di beni;
- Attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli;
- Commercio;

*Con le **NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE** si intendono:*

1. Le attività costituite DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE Bando;
2. Le IMPRESE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO REGOLARMENTE COSTITUITE E ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE e che attivano nuovi e ulteriori codici ATECO.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE MANTENENDO LO STESSO CODICE ATECO.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di AMMISSIBILITÀ.
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 233 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti

dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 6 - SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Bando Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

PER I SOGGETTI BENEFICIARI di cui all' art. 5 lett. a le spese ammissibili sono:

a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza.

- mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo.
- strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart-working.
- macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli

ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.

c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 7% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

e) DECORO URBANO (ES. fioriere, tavoli, sedie, ombrelloni, tende, ecc).

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Bando.

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- c) i lavori in economia;
- d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- h) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- i) beni acquistati con permuta e contributi in natura;

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed a **soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

Ogni soggetto beneficiario potrà ricevere un contributo massimo pari al 100% delle spese sostenute per un ammontare massimo di **Euro 30.000,00 (trentamila,00)** per le spese sostenute.

Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate **entro e non oltre il 30/06/2024**, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il **31/03/2024**.

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato secondo i seguenti criteri:

1. Numero di istanze presentate secondo l'ordine di protocollo fino al raggiungimento della soglia

massima da erogare.

2. Per le nuove attività economiche commerciali, artigianali, agricole il contributo sarà erogato nella misura del 100% per un contributo massimo di euro 30.000,00 (trentamila).
3. Per le imprese già costituite che intraprendono una nuova attività economica con l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO, il contributo sarà erogato nella misura del 100% per un contributo massimo di euro 30.000,00 (trentamila).
4. Eventuali economie in fase di rendicontazione, a discrezione dell'Amministrazione, verranno concesse ai beneficiari in prima battuta non finanziabili per mancanza di fondi o ripartite proporzionalmente agli aventi diritto, o a mezzo di riapertura termini per nuove istanze, al fine di garantire il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo i format Allegati. **Le domande di contributo possono essere presentate dalle ore 11,00 del 23/10/2023 fino al 31/10/2023 entro e non oltre le ore 13,00 tramite Pec a: comunedivillarosa@pec.it.**
2. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Villarosa, oppure ritirabile presso gli uffici comunali. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società con firma digitale.
4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:
 - a. **Copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. **Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;**
 - c. **Preventivi;**
 - d. **In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva** e in corso e nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
5. Le dichiarazioni mendaci, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento, procede alla verifica dei requisiti d'irricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 1;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando;
- presenza degli allegati di cui all'articolo 8 comma 5.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili in base all'ordine di arrivo.

ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

Entro il 10/11/2023 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria e a seguito delle verifiche delle dichiarazioni CCIAA la graduatoria definitiva il 20/11/2023.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Bando, saranno pubblicati sul sito del Comune.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, alla dimostrazione dell'avvio dell'attività economica e presenterà al Comune la disponibilità degli immobili con gli eventuali contratti regolarmente registrati; la mancata dimostrazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

2. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito entro il 31/03/2024. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

3. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto acquistati ad'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di giorni 30 delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di **anticipazione o stato di avanzamento** sotto forma di acconto nella misura del 90% (Allegato D);
- b) la seconda quota a titolo di saldo (Allegato E).

L'aiuto concesso è accreditato sull'apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione.

Il contributo concesso verrà così liquidato.

Fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

La prima quota di contributo, può essere erogata:

- a titolo di anticipazione, dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 100% dell'importo dell'anticipazione, fino ad un massimo del 90% del contributo concesso. Il modulo di richiesta, che sarà allegato all'avviso, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile allegato all'avviso. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito

della liquidazione del saldo;

- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40 % e fino ad un massimo del 90% del contributo concesso. Il modulo di richiesta deve essere corredato della seguente documentazione:

- elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "D").

- Relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito indicate:

- richiesta di saldo (Allegato "E");

- elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E");

- copia autentica (ai sensi degli artt. 18,19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;

- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

a) fornire entro il 31/03/2024 tutte le fatture e la documentazione utili al Comune di Villarosa per permettere la rendicontazione della spesa entro il 30/06/2024 tramite la banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente bando;

d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;

f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.

g) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 14 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli dell'Amministrazione Comunale, tramite i propri tecnici "de visu et in loco", o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo sia stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Nel caso in cui, si verifichi il trasferimento della sede o dell'unità produttiva locale al di fuori del territorio del Comune di Villarosa (En) prima che siano trascorsi cinque anni.;

4. Nel caso in cui, si verifichi la cessione, l'alienazione o la locazione dell'attività e/o i beni oggetti di agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni;

5. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
6. la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
7. in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
8. l'omessa trasmissione della documentazione finale al Comune.

ARTICOLO 15 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: il Comune di Villarosa
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).
2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Villarosa
2. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile di Area Tecnica.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente Bando è pubblicato sul sito web del Comune di Villarosa.

Fanno parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

ALLEGATO "B": Modulo di domanda e piano economico progettuale;

ALLEGATO "C": Dichiarazione sostitutiva in De Minimis;

ALLEGATO "D": Richiesta di anticipazione;

ALLEGATO "D3": antimafia persone fisiche

ALLEGATO "D3": antimafia persone giuridiche

ALLEGATO "E": Richiesta di saldo.

L'Assessore alle Attività Produttive

Michelangelo Taravella

Il Sindaco

Dr. Francesco Costanza